



La Corte d'appello di Venezia, terza sezione civile, composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Antonella Zampolli - Presidente

dott. Fabio Laurenzi - Consigliere

dott. Marco Campagnolo - Consigliere

dott. Davide Faganello - Esperto

dott.ssa Lisa Dal Bo - Esperto

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile n. _____ del ruolo generale promossa da

_____ con la rappresentanza e la difesa dell'avv. _____ e domicilio eletto in

contro

(_____) con la rappresentanza e la difesa dell'avv. _____ e domicilio eletto in _____ ,

oggetto: affidamento minori;

la Corte, a scioglimento della riserva,

considerato che _____ proposto reclamo

avverso il decreto del 20.1.2017, con cui il tribunale

per i minorenni di Venezia ha affidato la figlia

di otto anni a entrambi i genitori, disponendo che abbia

residenza in _____ , ovvero nella casa

familiare di proprietà della madre e abitata dal padre;

la madre ha chiesto la riforma del decreto nel senso che

la minore possa trasferirsi a vivere con lei a

00115515

2,3



ritenuto che la soluzione incentrata su consentirebbe alla madre una più serena dedizione alle necessità della figlia, continuando a svolgere la sua attività lavorativa in nella società di famiglia, nel mentre il padre non subirebbe alcun apprezzabile danno dal fatto di recarsi a san Donà per stare con la figlia nella casa messa a sua disposizione dalla madre; considerato che il dott. ha posto come imprescindibile presupposto al trasferimento della minore a che realizzi in concreto le condizioni perché possa stare a insieme alla figlia;

ritenuto pertanto che il reclamo possa essere accolto secondo le indicazioni della ctu in atti, nel mentre il diritto di visita da parte del padre avverrà secondo il calendario già elaborato dalla ctu dott.ssa , pagg. 43s;

ritenuto che la tipologia, lo svolgimento e l'esito del procedimento consentano di compensare le spese;

PER QUESTI MOTIVI

1. dispone che la minore nata il 2010 abbia residenza prevalente presso la madre in , solo dopo che quest'ultima abbia stipulato un contratto di locazione di appartamento nel medesimo comune che il padre potrà e dovrà occupare nei periodi in cui starà con la figlia ;
2. dispone che il padre tenga con sé la figlia nei periodi indicati dalla ctu dott.ssa pagg. 43s. da aversi per qui integralmente riportate, e ferma rimanendo la ripartizione base dei turni di permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore recepita dal tribunale, ovvero: dalla



domenica sera fino al giovedì ore 13:30 col padre,
dalle 13:30 del giovedì fino alla domenica sera con la
madre;

3. una volta stipulata la locazione a
come prevista al punto 1, autorizza l'iscrizione della
minore alla scuola elementare
di a partire dal prossimo anno sco-
lastico 2018/2019;
4. compensa le spese del procedimento; pone l'onere della
ctu a carico delle parti per metà ciascuna.

Si comunichi.

Venezia, 13.7.2018.

Il Presidente

dott.ssa Antonella Zampolli

